

ABROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE "ACE"

A partire dall'esercizio 2024 sarà abrogata la cd. "ACE", ovvero la deduzione dal reddito d'impresa imponibile relativa alla capitalizzazione delle imprese

Informativa n. 31/2023

Riferimenti normativi Art. 5 del D.Lgs. attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) approvato dal Consiglio dei Ministri il 16/10/2023



Nell'ambito del primo modulo di riforma delle imposte sui redditi attualmente in corso, l'art. 5 del D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16/10/2023 ha disposto l'abrogazione dell'agevolazione "ACE", con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (periodo che, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, corrisponde al 2024).

Ne consegue che i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare potranno beneficiare dell'agevolazione in parola per l'ultima volta con riferimento alle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2023.

È tuttavia previsto che le eccedenze non utilizzate per carenza di base imponibile rilevate nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 possano essere utilizzate nei periodi d'imposta successivi, senza limitazioni di carattere temporale.

La cd. "ACE", come noto, è un'agevolazione concessa alle imprese legata alla capitalizzazione delle stesse, mediante accantonamento degli utili di ciascun esercizio a riserva e conferimenti/versamenti in denaro da parte dei soci. Nello specifico, si tratta di una deduzione dal reddito d'impresa parametrata all'incremento netto patrimoniale rispetto al patrimonio netto esistente al 31/12/2010: su tale incremento andrà applicato un coefficiente pari all'1,3%. L'incremento netto patrimoniale, su cui applicare il citato coefficiente, è pari alla differenza tra:

- gli incrementi patrimoniali, dovuti all'accantonamento degli utili di esercizio a riserva, ai conferimenti e versamenti a fondo perduto in denaro effettuati dai soci ed alle rinunce da parte dei soci a crediti da finanziamento;
- i decrementi patrimoniali, dovuti alla distribuzione delle riserve ed alla riduzione del capitale sociale, e le cd. clausole anti-elusive (tra cui i conferimenti a società controllate, l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo, l'acquisto di aziende da società del gruppo e l'incremento dei crediti da finanziamenti *intercompany* rispetto al valore risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2010).

Posto che i decrementi patrimoniali (tra cui le distribuzioni di riserve) incidono negativamente sulla base dell'agevolazione "ACE" e posto che la stessa risulta in vigore fino al periodo in corso al 31/12/2023, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare risulta conveniente rinviare all'esercizio 2024 eventuali delibere assembleari per la distribuzione di utili, in maniera tale da poter massimizzare – per l'ultima volta – il beneficio legato all'agevolazione in parola.

Inoltre, dal momento che gli incrementi patrimoniali effettuati nel periodo d'imposta – diversi dall'accantonamento dell'utile di esercizio a riserva – devono essere ragguagliati ai giorni che intercorrono tra la data di versamenti (o di rinuncia) e la chiusura del periodo d'imposta, è importante essere in grado di provare in maniera incontrovertibile la data di effettuazione degli stessi. Mentre per i conferimenti in denaro e per i versamenti a fondo perduto la prova è costituita dalla data di accredito sul conto corrente, più delicata è la questione relativa alle rinunce da parte dei soci a crediti da finanziamento. Per evitare possibili contestazioni, quindi, si consiglia di attribuire data certa all'atto di rinuncia da parte del socio mediante trasmissione dello stesso via PEC o via posta ordinaria (raccomandata in plico senza busta).

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.